

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122 DEL 1° AGOSTO 2012

Decreto n. 1573 del 8 giugno 2017

Procedimenti espropriativi e/o di occupazione temporanea delle aree finalizzate alla realizzazione di Edifici Municipali Temporanei (EMT), di Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e di Palestre Scolastiche Temporanee (PST) in Comune di Concordia sulla Secchia (MO).

Liquidazione a favore dei Sigg. Ghini Ivana e Anticati Aurelio delle spese processuali determinate dalla Corte d'Appello di Bologna con ordinanza n. 1507/2016 del 05/04/2016 (R.G. n. 2022/2015) e liquidazione a favore dei Sig.ri Ghini Candida, Ghini Attilia, Gozzi Lidia, Pini Daniele e Pini Alessandra delle spese processuali determinate dalla Corte d'Appello di Bologna con ordinanza n. 412/2016 del 01/03/2016 (R.G. n. 1854/2015).

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 Maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia e Mantova i giorni 20 e 29 maggio 2012, e con i quali è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze, in deroga ad ogni disposizione vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

Visto il Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in Legge n. 122 del 01 agosto 2012, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012";

Visto l'articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni in Legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del paese";

Visto l'articolo 7, comma 9 ter del decreto legge n. 133 del 12 settembre 2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 164 dell'11 novembre 2014, con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31.12.2015 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29

maggio 2012, successivamente prorogato al 31.12.2016 dal D.L. n. 78 del 19/06/2015, convertito in Legge n. 125 del 06/08/2015;

Visto il Decreto Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2018;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 622 del 28 aprile 2016 recante in oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015” di modifica, tra l’altro, a decorrere dal 1 maggio 2016 della denominazione dell’Agenzia di protezione civile in “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile”;

Preso atto che in data 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia - Romagna, nella persona di Stefano Bonaccini, il quale ha assunto anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in base all’art. 1 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni in legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10, D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella Legge n. 134 del 07 agosto 2012, il quale enuncia che “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi – destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 – ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modifiche nella L. n. 134 del 07 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Visto:

- il programma denominato “Programma Casa per la transizione e l’avvio della ricostruzione”, condiviso dal Comitato Istituzionale (istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012)

ed approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 23 del 14 agosto 2012, successivamente integrato e rimodulato, il quale prevede la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con l'installazione di moduli temporanei rimovibili;

- il “Programma Operativo Municipi”, condiviso dal Comitato Istituzionale (istituito ai sensi dell’ordinanza n. 1 dell’8 giugno 2012) ed approvato con ordinanza del Commissario Delegato n. 26 del 22 agosto 2012, successivamente integrato e rimodulato, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la riparazione delle strutture municipali e per la realizzazione degli interventi sostitutivi in grado di assicurare il normale svolgimento dell’attività tecnica ed amministrativa dei Comuni;
- che il programma operativo scuole è stato rimodulato con ordinanza n. 78 del 21/11/2012 per la realizzazione di Palestre Scolastiche Temporanee (PST) e con ordinanza n. 84 del 5 dicembre 2012, successivamente integrata e rimodulata, è stato conseguentemente approvato il “Programma Operativo Scuole. Realizzazione palestre scolastiche temporanee”, il quale prevede il piano degli interventi da realizzare immediatamente per la realizzazione delle palestre temporanee a servizio degli edifici scolastici temporanei (EST), al fine di consentire il pieno svolgimento dell’attività scolastica e fisico - motoria;

Rilevato che i Comuni e le Province interessate hanno provveduto ad inviare l’indicazione delle aree all’interno delle quali realizzare le opere pubbliche e che le stesse sono state individuate:

- per i Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR), con ordinanza n. 40 del 14/09/2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- per gli Edifici Municipali Temporanei (EMT), con ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 e successive modifiche e integrazioni, di localizzazione delle aree e loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;
- per le Palestre Scolastiche Temporanee (PST), con ordinanza n. 80 del 22/11/2012 e successive modifiche e integrazioni di localizzazione delle aree e loro occupazione d’urgenza, cui è conseguita la contestuale redazione dello stato di consistenza e l’immissione in possesso delle aree, previa redazione dei relativi verbali, agli atti della Struttura Tecnica del Commissario Delegato;

Tenuto conto che il comma 4 dell’art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l’indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 per i PMAR, n. 1054 del 16/10/2013 per gli EMT e n. 1281 del 11/11/2013 per i PST, si è proceduto in tal senso, notificando le indennità provvisorie determinate dall’Agenzia delle Entrate territorialmente competente;

Dato atto che a seguito delle notifiche dell’indennità di espropriazione e/o occupazione temporanea nei confronti dei proprietari sopra indicati ex art. 20, comma 4, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., gli stessi hanno tutti rifiutato l’indennità proposta, e ai sensi dell’art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001, le indennità sono state ritenute non concordate;

Dato atto altresì che il Commissario Delegato ha disposto l'esproprio delle aree relative alle proprietà in oggetto con decreto di esproprio n. 807 del 07/05/2015 (procedura espropriativa EMT Area A Nuove Chiese - Sig. Anticati Aurelio), n. 512 del 01/04/2014 (procedura espropriativa PMAR - Sig.ra Ghini Attilia), n. 513 del 01/04/2014 (procedura espropriativa PMAR - Sig.ra Ghini Candida), n. 1604 del 03/06/2016 (procedura espropriativa EMT, PMAR e PST, Sig.ra Ghini Ivana), n. 509 del 01/04/2014 e n. 510 del 01/04/2014 (procedure espropriative PMAR – Sig.ri Gozzi Lidia, Pini Alessandra e Pini Daniele);

Dato atto che le proprietà in oggetto hanno richiesto la determinazione dell'indennità mediante terna peritale ex art. 21, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Considerato che a seguito del deposito presso l'Autorità Espropriante delle relazioni peritali relative alle aree dei proprietari in oggetto, il Commissario Delegato, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso avanti la Corte d'Appello di Bologna, ex artt. 54 del DPR n. 327/2001 e 29 del D. Lgs. 150/2011, contro le stime delle terne peritali delle aree di proprietà dei Sigg. Ghini Attilia, Ghini Candida, Gozzi Lidia, Pini Alessandra e Pini Daniele (ricorso incardinato al R.G. n. 1854/2015) e contro la stima della terna peritale dei Sigg. Anticati Aurelio e Ghini Ivana (ricorso incardinato al R.G. n. 2022/2015);

Dato atto che con ordinanza n. 412/2016 del 01/03/2016, la 1° Sezione civile della Corte d'Appello di Bologna, dichiarando inammissibile il ricorso R.G. n. 1854/2015 "*condanna parte ricorrente [Commissario Delegato] a rifondere ai convenuti costituiti le spese processuali, che liquida quanto a Attilia Ghini, Candida Ghini, Lidia Gozzi, Alessandra Pini, Daniele Pini in 3.970 euro per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge*";

Dato atto che con ordinanza n. 1507/2016 del 05/04/2016, la 1° Sezione civile della Corte d'Appello di Bologna, dichiarando l'improponibilità del ricorso R.G. n. 2022/2015, ha condannato la parte ricorrente "*Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Commissario delegato all'emergenza terremoto del maggio 2012 a rifondere le spese processuali che liquida per compensi, oltre oneri e contributi come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale liquidato, quanto a GHINI Ivana in Euro 8544,60; quanto a ANTICATI Aurelio in Euro 5993,50*";

Viste le nota di riepilogo per il saldo delle spese inviata dai difensori delle parti costituite (Prot. CR/2017/11803 del 28/03/2017), suddivise per quota parte e comprensive dei contributi di legge (IVA 22%, C.P.A. e rimborso forfettario 15% come da ordinanza), così come descritte nella tabella che segue:

Cognome Nome e C.F.	Procedimento Corte d'Appello Bologna (R.G. e Ordinanza)	Importo complessivo € (IVA, C.P.A e Rimborso 15%)	Banca - coordinate C/C IBAN
Ghini Ivana GHNVNI31P43C951L	R.G. 2022/2015 Ord. 1507/2016	€ 8.544,60	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Ghini Ivana IT62C0538766730000002460027
Anticati Aurelio NTCRLA39R19C951J	R.G. 2022/2015 Ord. 1507/2016	€ 5.993,50	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato ad Anticati Aurelio IT58Y0538766730000000795999
Ghini Candida GHNCDD30C42C951Z	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca CARISBO intestato a Ghini Candida IT08M0638566730100000000633

Ghini Attilia GHNTTL36M68C951O	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Ghini Attilia IT74V0538766730000000530588
Gozzi Lidia GZZLDI43H44C951D	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Gozzi Lidia IT49F0538766730000001420637
Pini Daniele PNIDNL67A02C951V	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca CREDEM intestato a Pini Daniele IT95Y0303223302010000001450
Pini Alessandra PNILSN65M69C951I	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Pini Alessandra IT35A0538766730000000412408

Dato atto che il Commissario Delegato deve procedere a rifondere mediante liquidazione le spese processuali così come determinate nelle ordinanze della Corte d'Appello di Bologna n. 412/2016 del 01/03/2016 e n. 1507/2015 del 05/04/2016, secondo gli importi delle quote e nei confronti di ciascun soggetto convenuto ed individuato nella tabella di cui sopra;

Considerato che gli importi delle liquidazioni in oggetto risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Verificata la necessaria disponibilità di cassa sulla contabilità speciale n. 5699 aperta presso la Sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Bologna;

Ritenuto di incaricare per il pagamento l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il comma 4 dell'art. 10 del D.L. 83/2012 prevede che l'indennità provvisoria e/o quella di occupazione temporanea vada determinata entro 12 mesi dalla data di immissione in possesso e che, ai sensi dell'art. 20, comma 4, del D.P.R. 327/2001, con decreto del Commissario Delegato n. 1055 del 16/10/2013 per i PMAR, n. 1054 del 16/10/2013 per gli EMT e n. 1281 del 11/11/2013 per i PST, il Commissario Delegato ha proceduto in tal senso, notificando, tra gli altri, le indennità provvisorie determinate dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, ai Sigg. Ghini Ivana, Anticati Aurelio, Ghini Candida, Ghini Attilia, Gozzi Lidia, Pini Daniele e Pini Alessandra;
- 3) di dare atto che a seguito delle notifiche effettuate, i Sigg. Ghini Ivana, Anticati Aurelio, Ghini Candida, Ghini Attilia, Gozzi Lidia, Pini Daniele e Pini Alessandra hanno tutti rifiutato le indennità proposte, e ai sensi dell'art. 20, comma 14, D.P.R. n. 327/2001, le stesse sono state ritenute non concordate;

- 4) di dare atto che i proprietari in oggetto hanno richiesto la determinazione dell'indennità mediante terna peritale ex art. 21, D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- 5) di dare atto che a seguito del deposito presso l'Autorità Espropriante delle relazioni peritali relative alle aree dei proprietari in oggetto, il Commissario Delegato, per mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha presentato ricorso avanti la Corte d'Appello di Bologna, ex artt. 54 del DPR n. 327/2001 e 29 del D. Lgs. 150/2011, contro le stime delle terne peritali delle aree di proprietà dei Sigg. Ghini Attilia, Ghini Candida, Gozzi Lidia, Pini Alessandra e Pini Daniele (ricorso incardinato al R.G. n. 1854/2015) e contro la stima della terna peritale dei Sigg. Anticati Aurelio e Ghini Ivana (ricorso incardinato al R.G. n. 2022/2015);
- 6) di dare atto che con ordinanza n. 412/2016 del 01/03/2016, la I° Sezione civile della Corte d'Appello di Bologna, dichiarando inammissibile il ricorso R.G. n. 1854/2015 *“condanna parte ricorrente [Commissario Delegato] a rifondere ai convenuti costituiti le spese processuali, che liquida quanto a Attilia Ghini, Candida Ghini, Lidia Gozzi, Alessandra Pini, Daniele Pini in 3.970 euro per compenso professionale, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge”*;
- 7) di dare atto che con ordinanza n. 1507/2016 del 05/04/2016, la I° Sezione civile della Corte d'Appello di Bologna, dichiarando l'improponibilità del ricorso R.G. n. 2022/2015, ha condannato la parte ricorrente *“Presidente della Regione Emilia-Romagna quale Commissario delegato all'emergenza terremoto del maggio 2012 a rifondere le spese processuali che liquida per compensi, oltre oneri e contributi come per legge, e spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale liquidato, quanto a GHINI Ivana in Euro 8544,60; quanto a ANTICATI Aurelio in Euro 5993,50”*;
- 8) di dare atto che il Commissario Delegato deve procedere a rifondere ai proprietari convenuti, mediante liquidazione, le spese processuali così come disposto e determinato nelle ordinanze della Corte d'Appello di Bologna n. 412/2016 del 01/03/2016 e n. 1507/2015 del 05/04/2016;
- 9) di dare atto che il legale dei Sigg. Ghini Attilia, Ghini Candida, Gozzi Lidia, Pini Alessandra e Pini Daniele ha comunicato, con nota di riepilogo per il saldo delle spese assunta al Prot. CR/2017/11803 del 28/03/2017, la suddivisione per quota parte delle spese processuali comprensive dei contributi di legge (IVA 22%, C.P.A. e rimborso forfettario 15% come da ordinanza), così come descritte nella tabella che segue:

Cognome Nome e C.F.	Procedimento Corte d'Appello Bologna (R.G. e Ordinanza)	Importo complessivo € (IVA, C.P.A e Rimborso 15%)	Banca - coordinate C/C IBAN
Ghini Ivana GHNVNI31P43C951L	R.G. 2022/2015 Ord. 1507/2016	€ 8.544,60	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Ghini Ivana IT62C0538766730000002460027
Anticati Aurelio NTCRLA39R19C951J	R.G. 2022/2015 Ord. 1507/2016	€ 5.993,50	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato ad Anticati Aurelio IT58Y0538766730000000795999
Ghini Candida GHNCDD30C42C951Z	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca CARISBO intestato a Ghini Candida IT08M0638566730100000000633
Ghini Attilia GHNTTL36M68C951O	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Ghini Attilia IT74V0538766730000000530588

Gozzi Lidia GZZLDI43H44C951D	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Gozzi Lidia IT49F0538766730000001420637
Pini Daniele PNIDNL67A02C951V	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca CREDEM intestato a Pini Daniele IT95Y0303223302010000001450
Pini Alessandra PNILSN65M69C951I	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Pini Alessandra IT35A0538766730000000412408

10) di dare atto che gli importi delle liquidazioni di cui trattasi risultano ricompresi nei quadri economici delle opere cui le aree espropriate si riferiscono, ed il relativo finanziamento assicurato dalle risorse previste dall'articolo 2 del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 dello 01.08.2012, accreditate sulla contabilità speciale aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del medesimo Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna

11) di incaricare l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile affinché provveda alla emissione degli ordinativi di pagamento così come specificati nella tabella che segue, a favore dei soggetti indicati e mediante bonifici bancari sui conti correnti ivi specificati:

Cognome Nome e C.F.	Procedimento Corte d'Appello Bologna (R.G. e Ordinanza)	Importo complessivo € (IVA, C.P.A e Rimborso 15%)	Banca - coordinate C/C IBAN
Ghini Ivana GHNVNI31P43C951L	R.G. 2022/2015 Ord. 1507/2016	€ 8.544,60	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Ghini Ivana IT62C0538766730000002460027
Anticati Aurelio NTCRLA39R19C951J	R.G. 2022/2015 Ord. 1507/2016	€ 5.993,50	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato ad Anticati Aurelio IT58Y0538766730000000795999
Ghini Candida GHNCDD30C42C951Z	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca CARISBO intestato a Ghini Candida IT08M063856673010000000633
Ghini Attilia GHNTTL36M68C951O	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Ghini Attilia IT74V0538766730000000530588
Gozzi Lidia GZZLDI43H44C951D	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Gozzi Lidia IT49F0538766730000001420637
Pini Daniele PNIDNL67A02C951V	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca CREDEM intestato a Pini Daniele IT95Y0303223302010000001450
Pini Alessandra PNILSN65M69C951I	R.G. 1854/2015 Ord. 412/2016	€ 975,92	Banca Popolare dell'Emilia Romagna intestato a Pini Alessandra IT35A0538766730000000412408

a valere sulla contabilità speciale 5699, intestata a "Commissario Delegato Presidente Regione Emilia-Romagna - D.L. 74-12", aperta ai sensi del comma 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122, presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Bologna;

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)